REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/93 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1993

che stabilisce, per il 1993, le modalità d'applicazione del regime d'importazione di carni bovine previsto dall'accordo bilaterale agricolo tra la Comunità e la Svezia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1108/93 del Consiglio, del 4 maggio 1993, recante modalità di applicazione degli accordi bilaterali agricoli conclusi tra la Comunità, da un lato, e l'Austria, la Finlandia, l'Islanda, la Norvegia e la Svezia, dall'altro (1), in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 125/93 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il Consiglio, con decisione 93/239/CEE (4), ha approvato un accordo bilaterale con la Svezia; che detto accordo è stato firmato il 17 marzo 1993 allo scopo di anticipare, con decorrenza al 15 aprile 1993, le disposizioni dell'accordo agricolo bilaterale sottoscritto a Porto il 2 maggio 1992;

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia sugli scambi reciproci di carni bovine, comprese le preparazioni cotte, allegato all'accordo menzionato nel considerando precedente, prevede l'apertura di un contingente tariffario d'importazione, in esenzione dal prelievo e dal dazio della tariffa doganale comune (TDC), di 4 000 t di carni bovine del codice NC 0201 e di 2 500 t di prodotti del codice NC 1602 50 90; che ai sensi del punto 5 dell'accordo per il primo anno tali disposizioni si applicano pro rata temporis; che occorre pertanto fissare i quantitativi oggetto del contingente per il 1993 al 71,5 % dei quantitativi suddetti; che, con regolamento (CEE) n. 2505/92 della Commissione, del 14 luglio 1992, che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (5), il codice NC 1602 50 90 è stato sostituito dai codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80;

considerando che è opportuno fissare coefficienti di conversione da applicare per esprimere in peso carcassa i quantitativi di carni disossate o di preparazioni cotte; che tali coefficienti devono essere fissati alla luce dell'esperienza finora acquisita nel settore delle carni bovine;

considerando che, ferme restando le disposizioni dell'accordo volte a garantire l'origine del prodotto, è opportuno stabilire che la gestione del regime d'importazione considerato preveda il ricorso ai titoli d'importazione; che a tal fine è d'uopo prescrivere, in particolare, le modalità di presentazione delle domande, nonché le indicazioni che devono essere iscritte nelle domande stesse e nei titoli, in deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2101/92 (7), e del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 giugno 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore delle carni bovine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3662/92 (9); che è inoltre opportuno disporre che i titoli vengano rilasciati dopo un determinato termine delatorio ed applicando, ove del caso, una percentuale unica di riduzione;

considerando che, ai fini della gestione efficace del regime, occorre disporre che la cauzione relativa ai titoli d'importazione rilasciati nell'ambito del regime medesimo sia fissata nella misura di 10 ECU/100 kg; che il rischio di speculazione nel settore delle carni bovine con riguardo a detto regime induce a stabilire precise condizioni che gli operatori devono rispettare per avvalersene;

considerando che l'accordo bilaterale agricolo tra la Svezia e la Comunità si applica a decorrere del 15 aprile 1993; che occorre pertanto rendere le disposizioni dal presente regolamento applicabili a decorrere dalla stessa data;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

(1) GU n. L 113 del 7. 5. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(3) GU n. L 18 del 27. 1. 1993, pag. 1.
(4) GU n. L 109 dell'1. 5. 1993, pag. 1.
(5) GU n. L 267 del 14. 9. 1992, pag. 1.
(6) GU n. L 331 dell'1. 12. 1988, pag. 1.
(7) GU n. L 210 del 25. 7. 1992, pag. 18.
(8) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.
(9) GU n. L 370 del 19. 12. 1992, pag. 43.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il 1993, possono essere importati nell'ambito dell'accordo tra la Comunità e la Svezia sugli scambi reciproci di carni bovine i seguenti quantitativi:

— 2 860 t di carni bovine, espresse in peso carcassa, del codice NC 0201;

— 1 788 t di prodotti, espressi in peso carcassa, dei codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1:

— 100 kg di carni disossate del codice NC 0201 30 corrispondono a 139 kg peso carcassa,

— 100 kg dei prodotti dei codici NC 1602 50 31, 1602 50 39 e 1602 50 80 corrispondono a 214 kg peso carcassa.

3. L'aliquota del prelievo all'importazione e l'aliquota dei dazi della TDC sono fissate a zero.

Articolo 2

1. Per poter fruire del regime d'importazione di cui all'articolo 1:

a) il richiedente il titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che all'atto della presentazione della domanda, dimostri in modo ritenuto valido dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver svolto nei 12 mesi precedeti un'attività commerciale con paesi terzi nel settore delle carni bovine, e che sia iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

b) la domanda di titolo può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è registrato;

c) la domanda di titolo deve riferirsi al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino oppure al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino e deve vertere su un quantitativo minimo di 15 t di carne in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile;

d) la domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 7, l'indicazione del paese di provenienza (Svezia); il titolo obbliga ad importare dal paese indicato:

e) la domanda di titolo ed il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CEE) nº 1180/93,
Forordning (EØF) nr. 1180/93,
Verordnung (EWG) Nr. 1180/93,
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1180/93,
Regulation (EEC) No 1180/93,
Règlement (CEE) nº 1180/93,
Regolamento (CEE) n. 1180/93,
Verordening (EEG) nr. 1180/93,
Regulamento (CEE) nº 1180/93;

f) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Importación sin exacción reguladora ni derechos del AAC [Reglamento (CEE) nº 1180/93]

Ingen importafgift eller told i henhold til FTT [forordning (EØF) nr. 1180/93]

Abschöpfungs- und zollfreie Einfuhr [Verordnung (EWG) Nr. 1180/93]

Άνευ εισφοράς και δασμού του ΚΔ [Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1180/93]

No levy or CCT duty [Regulation (EEC) No 1180/93]

Pas de prélèvement ni droit du tarif douanier commun [Règlement (CEE) nº 1180/93]

Esenzione dal prelievo e dal dazio della TDC [regolamento (CEE) n. 1180/93]

Geen heffing of GDT-recht [Verordening (EEG) nr. 1180/93]

Sem direito nivelador nem direitos da Pauta Aduaneira Comum [Regulamento (CEE) nº 1180/93].

2. Fatta eccezione per i prodotti del codice NC 0201 30 e in deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la domanda di titolo ed il titolo stesso possono recare, nella casella 16, una o più sottovoci comprese nel codice NC 0201.

Articolo 3

1. Le domande di titolo sono presentate entro il 28 maggio 1993.

2. Qualora un unico interessato presenti più domande relative allo stesso gruppo di prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo o secondo trattino, tutte le sue domande sono inammissibili.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'8 giugno 1993, le domande presentate. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti, ripartito secondo le quantità e i codici di nomenclatura attinenti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle recanti l'indicazione « nulla », devono essere effetuate tramite telex o telefax, compilando il modulo riportato nell'allegato del presente regolamento qualora siano state presentate domande.

4. La Commissione decide al più presto e per ciascun gruppo di prodotti in che misura possano essere accolte le domande di titolo. Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli sono inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi restanti formano oggetto di un'assegnazione supplementare di titoli. A tale scopo la data menzionata nel paragrafo 1 sarà sostituita dal 20 settembre 1993 e la data menzionata al paragrafo 3 sarà sostituita dal 27 settembre 1993.

I titoli sono rilasciati automaticamente e sono validi in tutta la Comunità.

Articolo 4

1. Salve le disposizioni del presente regolamento, si applicano i regolamenti (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 2377/80.

2. Tuttavia, in ordine ai quantitativi importati a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, per i quantitativi eccedenti quelli indicati nel titolo d'importazione vengono riscossi l'intero prelievo e i dazi normali della TDC.

3. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili.

4. In deroga agli articoli 4 e 6 del regolamento (CEE) n. 2377/80, la cauzione relativa ai titoli d'importazione è fissata a 10 ECU/100 kg in peso del prodotto e il periodo di validità dei titoli rilasciati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, secondo comma del presente regolamento, scade il 31 dicembre 1993.

Articolo 5

Al momento in cui vengono importati nella Comunità, i prodotti sono ammessi al beneficio del presente regolamento su presentazione dell'originale del documento comprovante l'origine, rilasciato o compilato a norma dell'allegato VI dell'accordo agricolo bilaterale concluso tra la Comunità e la Svezia.

Articolo 6

I prodotti sono ammessi a beneficio del presente regolamento soltanto su presentazione di una dichiarazione nella quale le competenti autorità svedesi attestino che non è stata versata alcuna sovvenzione all'esportazione per i quantitativi di cui trattasi.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 aprile 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 1180/93

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/2 — CARNI BOVINE Fax n. (CEE) 00 (32-2) 296 60 27

Domanda di titoli d'importazione in esenzione da prelievo e da dazio della TDC

Stato membro :

Stato di origine	N. d'ordine	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo (in t)	Codice NC
Svezia				
		Quantitativo totale richiesto		

Stato membro :

Fax : .....

Telefono : .....